

Procedura di gara per l'affidamento dei servizi tecnici relativi agli incarichi di progettazione, direzione dei lavori ed attività connesse per i lavori di realizzazione del collegamento viario tra via prati di Santa Croce e via Flangini in Comune di Sacile, e approvazione della documentazione tecnica

QUESITI E RISPOSTE **(22 aprile 2016)**

1) Ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-economici, si chiede se l'incarico di direzione operativa, espletato con la figura dell'assistente di cantiere, è equiparabile a quello di direzione lavori.

1) In nessun caso l'incarico di direzione operativa può essere equiparato a quello di direttore dei lavori.

2) pag 11 del disciplinare di gara, punto 13.8: si riporta che *"in caso di partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei di professionisti, i requisiti di cui ai punti B.1 e C.1 dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento nel suo insieme e, comunque, dalla capogruppo nella misura minima del 40% mentre la restante percentuale (massima) del 60% dovrà essere posseduta dalle mandanti.*

Nel caso di partecipazione della capogruppo con un'altra società di ingegneria e il geologo (che per ragioni ovvie non possiede i requisiti d'ordine speciale in quanto non esercita attività inerente all'architettura e all'ingegneria), si deduce che la mandataria debba possedere i requisiti di cui ai punti B.1 e C.1 nella misura minima del 40% e massima del 60%.

Si chiede conferma di tale affermazione.

2) si conferma la correttezza dell'interpretazione del punto 13.8 del disciplinare di gara proposta nei termini di cui sopra.

3) pag. 11 del disciplinare, sempre punto 13.08, ultima frase: si riporta che *il requisito di cui al punto C.02 (avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi....) potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.*

L'art. 261, c. 8 del D.P.R. 207/2010, specifica invece che i "requisiti speciali relativi all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'[articolo 252](#), relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento" non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei.

Si chiede pertanto come interpretare il punto 13.08 pag. 11 del disciplinare

3) in relazione al requisito di cui al punto C.02 (avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi....) "potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso", si ribadisce quanto segue:

- fermo restando il principio per cui il requisito in questione di cui all'art. 263 comma 1 lettera c) del dpr 207/2010 non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei, la puntualizzazione presente nel disciplinare di gara di cui punto 13.8 *"il requisito di cui al punto C.2 potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso"*, ha l'intento di chiarire che dalla non frazionabilità non può in alcun modo desumersi, quando si tratti di requisiti oggettivi, la circostanza per cui il requisito debba essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate. Al contrario, se uno dei concorrenti possiede il requisito (oggettivo) deve ritenersi che esso vada a qualificare tutto il raggruppamento se si vuole scongiurare una inammissibile moltiplicazione dei requisiti. La non frazionabilità del requisito dei servizi di punta non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento (cfr. TAR Puglia Bari, I, 24 gennaio 2013, n. 81).